



**Determinazione n. 1183 del 17/07/2018**

**Oggetto: SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA - PROROGA TECNICA AI SENSI DEL CONTRATTO-CIG 61832589E9 (COD.FAM.11).**

**Il Responsabile della U.O.**

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale n. 537 del 24.03.2015, ai sensi dell'art. 125, commi 9 e 11 del D.lgs.163/06 e s.m.i., veniva approvato l'iter procedurale, svolto in modalità telematica con l'utilizzo del sistema START, per l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa triennale per il Comune di Lucca – CIG 61832589E9;

il 19.06.2015, all'esito di detta procedura svolta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultava provvisoriamente aggiudicataria di tale servizio la società di brokeraggio Assiteca S.p.A.;

ai sensi del D.lgs. 163/06 e s.m., con Determina Dirigenziale n. 1247 del 14.07.2015, il servizio in narrativa veniva definitivamente aggiudicato al Broker Assiteca S.p.A.;

in data 03.03.2016 veniva stipulato il contratto in oggetto tra il Comune di Lucca e la Società Assiteca S.p.A.;


detto contratto all'art. 3 - “Durata dell'appalto” prevede che il medesimo “*avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto stesso stabilita dal Responsabile del procedimento (...). In ogni caso, la S.A. potrà disporre - e l'impresa in questa sede accetta espressamente - di avvalersi di una proroga tecnica del contratto (per un periodo massimo di sei mesi) nelle more della individuazione del nuovo gestore del servizio di brokeraggio e/o di un nuovo aggiudicatario per i servizi di copertura assicurativa*”;

il servizio di brokeraggio in parola scadrà il prossimo 14 luglio 2018;

l'Amministrazione Comunale di Lucca sta valutando l'opportunità di aderire al contratto “*Convenzione di brokeraggio e consulenza assicurativa per enti non compresi nella tabella 1 art. 8 capitolato descrittivo e prestazionale*” della Regione Toscana;

la società Assiteca S.p.A. ha espressamente accettato la clausola di proroga tecnica sottoscrivendo il contratto di brokeraggio in questione;

la scadenza del servizio al 31.10.2018 risulta previsione da ritenersi congrua in relazione ai tempi procedurali necessari per il compiuto svolgimento della procedura relativa al nuovo affidamento di tale servizio, fermo restando, peraltro, che l'attività di brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta alcun onere diretto a carico dell'Ente secondo consolidata consuetudine di mercato e che, comunque, il



Broker Assiteca percepirà le provvigioni dalle Compagnie assicurative dell'Ente in occasione del prossimo pagamento (con data di scadenza al 29.08.2018) del premio semestrale 30.06.2018-31.12.2018;

quanto sopra premesso visti l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000; l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000; il D.Lgs n.50/2016;

#### DETERMINA

1. di avvalersi della specifica clausola contrattuale in premessa meglio descritta e, pertanto, di prorogare fino al 31.10.2018 il contratto attualmente vigente tra Assiteca S.p.A. e Comune di Lucca, alle medesime condizioni in corso, qui dando atto che ciò non comporta alcun onere diretto per l'Ente e non competerà, comunque, al Broker Assiteca alcuna spettanza ulteriore e diversa dalle provvigioni percepende sul premio semestrale 30.06.2018-31.12.2018 delle polizze assicurative in essere;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il dott. Graziano Angeli;
3. di dare, altresì, atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 - bis della l.n. 241/1990 da parte del RUP, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente atto all'Avvocatura comunale, all'URP e alla CUC per quanto di rispettiva competenza, nonché al Broker Assiteca S.p.A, per opportuna conoscenza;
5. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del T.A.R. nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.

Il Responsabile della U.O.  
Campinoti Luca / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

*U.O. A.1 - Uffici del Sindaco, Comunicazione e Programmazione*

*U.O. B.1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti*

*Avvocatura Comunale*